

REGIONE UMBRIA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Estratto della deliberazione dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa dell'Umbria n. 4 del 17 gennaio 2020, concernente "Elezione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi del titolo X della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di sanità e servizi sociali) e successive modificazioni e della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni) - riapertura dei termini previsti per la presentazione delle proposte di candidatura di cui all'avviso pubblicato a pagina 3 e seguenti del Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Serie Avvisi e Concorsi n. 1 del 2 gennaio 2019".

In esecuzione della deliberazione dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa dell'Umbria n. 4 del 17 gennaio 2020 si rende noto che è riaperto il termine per la presentazione di proposte di candidatura, ai fini dell'elezione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dall'art. 6 dell'avviso pubblicato a pagina 3 e seguenti del Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Serie Avvisi e Concorsi n. 1 del 2 gennaio 2019 e in pari data sul sito istituzionale dell'ente (www.consiglio.regione.umbria.it), concernente "Elezione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi del titolo X della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di sanità e servizi sociali) e successive modificazioni e della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni". La riapertura dei termini ha la durata di dieci giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso. Sono fatte salve le domande presentate in relazione all'avviso pubblicato in data 2 gennaio 2019 e ritenute ammissibili, le quali possono comunque essere reiterate entro il termine di riapertura sopra indicato.

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte di candidatura è fissato per il giorno **31 gennaio 2020**.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso resta fermo quanto previsto dall'avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Serie Avvisi e Concorsi n. 1 del 2 gennaio 2019, incluse le modalità di presentazione delle proposte di candidatura.

Per informazioni è possibile rivolgersi a dott.ssa Arianna Zolfaccio (tel. 075.576.3270 e-mail assistenzaup@alumbria.it - arianna.zolfaccio@alumbria.it). Il trattamento dei dati oggetto delle proposte di candidatura è effettuato in conformità a quanto previsto dal Reg. del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m..

T/0020 (Gratuito)

**REGIONE UMBRIA
ED ENTI DIPENDENTI**

REGIONE UMBRIA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Estratto della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 408 del 28 dicembre 2018 "Avviso pubblico per l'elezione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza", ai sensi del titolo X della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di sanità e servizi sociali) e successive modificazioni e della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **legge regionale 9 aprile 2015, n. 11** (Testo unico in materia di sanità e servizi sociali) e successive modificazioni;
- **legge regionale 21 marzo 1995, n. 11** (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) e successive modificazioni.

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente avviso pubblico disciplina i requisiti, le modalità e i termini per la presentazione di proposte di candidatura ai fini dell'elezione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi del titolo X della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di sanità e servizi sociali) e successive modificazioni e della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) e successive modificazioni, in quanto compatibile.

Articolo 2

Requisiti

1. Si possono candidare alla carica di Garante per l'infanzia e l'adolescenza coloro che hanno comprovata competenza e professionalità, con esperienza nel campo delle problematiche concernenti l'età evolutiva e quelle familiari ed educative, ai sensi dell'articolo 361, comma 5, della L.R. n. 11/2015 e s.m..

2. Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti, non saranno considerati i dati riportati in modo parziale, generico o incompleto e sarà preso in considerazione esclusivamente quanto dichiarato nella proposta di candidatura.

Articolo 3

Cause di esclusione e incompatibilità

1. Non possono presentare proposte di candidatura per l'elezione alla carica di Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 3 della L.R. n. 11/1995 e s.m..

2. Al Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza si applicano le incompatibilità previste dall'articolo 3 bis della L.R. n. 11/1995 e s.m. e il divieto di cumulo di incarichi previsto dall'articolo 4 della medesima legge.

3. La carica di Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza è, inoltre, incompatibile con l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell'incarico, ai sensi dell'articolo 362, comma 2, della L.R. n. 11/2015 e s.m..

4. Ai sensi dell'articolo 362, comma 3, della L.R. n. 11/2015 e s.m., il conferimento dell'incarico di Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza a personale regionale o di altri enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

Articolo 4

Nomina e durata dell'incarico

1. L'Assemblea legislativa elegge il Garante per l'infanzia e l'adolescenza a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati, ai sensi dell'articolo 361, comma 2, della L.R. n. 11/2015 e s.m..

2. Ai sensi dell'articolo 361, comma 3, della L.R. n. 11/2015 e s.m., il Garante per l'infanzia e l'adolescenza è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato. Alla scadenza del mandato, rimane in carica fino alla nomina del successore e comunque per un tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di nomina del nuovo Garante.

Articolo 5

Trattamento economico

1. Ai sensi dell'articolo 365, commi 2 e 3, della L.R. n. 11/2015 e s.m., al Garante per l'infanzia e l'adolescenza spetta un'indennità mensile pari al dieci per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, nonché il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 6

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le proposte di candidatura, indirizzate al Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria - piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA, devono essere redatte **utilizzando esclusivamente il modello pubblicato nel sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa** dell'Umbria (Sezione Avvisi e concorsi) e devono pervenire con una delle seguenti modalità:

a) tramite servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede la data di ricevimento apposta da parte dell'Ufficio protocollo dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria. Si precisa che non farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, pertanto saranno considerate inammissibili le istanze pervenute successivamente al termine per la presentazione delle proposte di candidatura, ancorché spedite prima del termine indicato dall'avviso;

b) consegnate a mano all'Ufficio protocollo dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Ai fini del rispetto del termine di scadenza per la presentazione delle proposte di candidatura, farà fede la data del timbro di protocollo apposto come ricevuta;

c) tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC), allegando copia sottoscritta in originale della proposta di candidatura e copia di un documento di identità in corso di validità, scansionati in formato PDF, all'indirizzo cons.reg.umbria@arubapec.it. Ai fini del rispetto del termine di scadenza per la presentazione della proposta di candidatura, farà fede la data di invio.

2. Le proposte di candidatura devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il termine perentorio di **quindici giorni** decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. Saranno escluse le proposte di candidatura pervenute oltre il suddetto termine.

3. Le proposte di candidatura, a pena di inammissibilità, devono essere sottoscritte dal candidato e devono contenere, in allegato, copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

4. Il candidato deve indicare nella domanda tutti gli elementi utili richiesti al fine di identificare gli enti, le aziende o le strutture pubbliche o private in possesso dei dati o a conoscenza di stati, fatti o qualità personali dichiarati.

5. L'eventuale presentazione di ulteriore documentazione, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della proposta di candidatura non ha effetto.

6. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

7. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà sono soggette a controllo della veridicità, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, e delle relative disposizioni attuative. Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ove accertate, sono applicate le sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000; è, inoltre, disposta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 7

Inammissibilità

1. Sono inammissibili le proposte di candidatura:

a) presentate da soggetti che incorrono in una o più cause di esclusione di cui all'articolo 3, comma 1, del presente avviso;

b) pervenute oltre il termine perentorio di quindici giorni previsto dall'articolo 6, comma 2, del presente avviso;

c) prive della sottoscrizione da parte del candidato;

d) prive della copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

2. L'inammissibilità di cui al comma 1 è dichiarata dal Presidente dell'Assemblea legislativa.

Articolo 8

Comunicazioni

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, le comunicazioni ai candidati sono fornite soltanto mediante pubblicazione delle stesse nel sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa (Sezione Leggi e banche dati - sottosezione Atti e Sezione Avvisi e concorsi). Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

2. I candidati sono tenuti, per tutta la durata della procedura, al fine di acquisire le informazioni necessarie, a consultare il sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa.

3. I candidati devono comunicare in modo esatto il proprio recapito. Eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda, devono essere comunicate tempestivamente.

4. L'atto di elezione alla carica di Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Umbria è notificato all'eletto con ogni mezzo idoneo.

5. L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'Assemblea legislativa o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato, né per eventuali disguidi o ritardi o problemi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati

nella domanda.

Articolo 9

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso trovano applicazione le disposizioni del titolo X della L.R. n. 11/2015 e s.m. e della L.R. n. 11/1995 e s.m. in quanto compatibili.

T/0001 (*Gratuito*)
